

Codice A1811B

D.D. 31 luglio 2025, n. 1530

Ferrovia Torino-Ceres - Approvazione Convenzione tra Regione Piemonte, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e la Città di Lanzo Torinese per l'intervento finalizzato al miglioramento della viabilità locale e della sicurezza ferroviaria tratto compreso tra il pl 63 ed il pl 64 (già soppresso).



ATTO DD 1530/A1811B/2025

DEL 31/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture

OGGETTO: Ferrovia Torino-Ceres – Approvazione Convenzione tra Regione Piemonte, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e la Città di Lanzo Torinese per l'intervento finalizzato al miglioramento della viabilità locale e della sicurezza ferroviaria tratto compreso tra il pl 63 ed il pl 64 (già soppresso).

Premesso che:

lungo il tracciato delle due ferrovie regionali Torino-Ceres e Canavesana è presente un numero elevato di passaggi a livello, in corrispondenza di intersezioni stradali e di camminamenti pedonali, che comportano problemi gestionali rispetto agli impianti di SCMT in via di implementazione oltre che situazioni di pericolosità per gli utenti della strada e per la circolazione ferroviaria;

la realizzazione delle opere sostitutive e/o mitigative o viabilità alternativa consente anche un incremento della funzionalità delle linee ferroviarie che si riflette, in via generale, nel miglioramento del trasporto ferroviario e del pubblico transito, nella maggiore sicurezza nella circolazione dei treni, nella diminuzione dei rischi connessi a perturbazioni del traffico ferroviario, nella riduzione dei costi per il mantenimento in perfetto stato di efficienza degli impianti dei passaggi a livello e dei relativi dispositivi di sicurezza e degli spazi connessi e interferenti con la sede ferroviaria;

nel tratto ferroviario della linea Torino-Ceres ricadente sul territorio comunale di Lanzo Torinese sono presenti, tra gli altri, i passaggi a livello n. 63 (pk 30+220) e n. 64 (pk 30+370);

in data 19/11/2015 tra il comune di Lanzo ed il GTT spa (precedente Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria) è stata sottoscritto apposito Atto di concessione per la realizzazione di un marciapiede-pista ciclabile ad uso pubblico fra il pl 63 ed il pl 64, cui poi è seguita Appendice sottoscritta in data 29/6/2022 per la realizzazione di interventi conseguenti anche alla soppressione del pl 64;

in data 21 agosto 2021 la Soc. Gruppo Torinese Trasporti S.p.A – GTT S.p.A., secondo anche le indicazioni pervenute dalla Regione Piemonte, ha proceduto a chiudere il pl 64 pk 30+370 al fine di migliorare la sicurezza ferroviaria;

in data 11/12/2023 è stata sottoscritta apposita Convenzione tra Regione Piemonte, Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. e la Città di Lanzo Torinese (Rep. N°80/2024) per l'intervento finalizzato al miglioramento della viabilità locale e della sicurezza ferroviaria nel tratto compreso tra il pl 63 ed il pl 64;

a seguito di approfondimenti successivi con il Gestore subentrante RFI, è stato ritenuto opportuno procedere ad una diversa previsione dell'intervento che lo rendesse compatibile con le norme ferroviarie vigenti;

a tal proposito, si è condivisa l'opportunità di valutare di procedere altresì alla soppressione dell'adiacente pl 63 (punto di immissione della via Torre Majet sulla SP2 Via Torino) mediante la realizzazione, da attuare per fasi, di una viabilità alternativa di collegamento tra la via Torino (parte terminale di Via Challant) e la via Santa Lucia, così come risultante nella nota Regione Piemonte prot. n°00037415 del 01/08/2024 inviata a RFI e Comune di Lanzo;

in considerazione dell'interruzione del servizio ferroviario prevista fino al 6 settembre 2025, si presenta l'opportunità di avviare tempestivamente gli interventi programmati – tra cui la demolizione del casello n. 20 – con limitate potenziali interferenze operative, permettendo così una più efficace ottimizzazione dei costi complessivi dell'opera;

Considerato che:

in data 02/12/2024 Regione Piemonte e R.F.I. S.p.A. hanno sottoscritto apposita Convenzione “Ferrovie Torino-Ceres e Canavesana - Convenzione per l'attività di soppressione passaggi a livello e realizzazione di viabilità alternativa” per la disciplina dei reciproci impegni (Rep. n. 105/2025) nell'ambito delle attività oggetto della convenzione stessa;

è condivisa opportunità quella di procedere a sottoscrivere una Convenzione fra Comune di Lanzo Torinese, Regione Piemonte, e RFI, quale Gestore subentrato dell'Infrastruttura ferroviaria, anche ai fini della predisposizione, da parte di RFI del PFTE relativo alla viabilità alternativa alla soppressione del pl 63 e con l'obiettivo di confermare gli impegni economici già assunti con precedenti atti per attività in carico al Comune di Lanzo Torinese;

l'importo di suddetta Convenzione trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa n.229771;

l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano stipulare tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. In tale ambito si colloca la presente convenzione tra Regione Piemonte, R.F.I. S.p.A. e il Comune di Ceres, finalizzata alla definizione delle modalità operative e delle rispettive competenze nell'attuazione degli interventi di soppressione dei passaggi a livello e nella successiva presa in carico delle opere mitigative da parte dell'amministrazione comunale.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene necessario

approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte, il Comune di Lanzo Torinese e R.F.I. s.p.a., allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, al fine di dare attuazione

all'intervento di miglioramento della viabilità locale e della sicurezza ferroviaria nel tratto compreso tra il pl 63 ed il pl 64 (già soppresso) della linea ferroviaria Torino-Ceres, in comune di Lanzo Torinese,

dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza, di cui al d.lgs 33/2013;

in conformità con gli indirizzi in materia, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge n. 241/1990;
- D.lgs. n. 165/2001;
- legge regionale n. 23/2008;

determina

di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte, il comune di Lanzo Torinese e R.F.I. s.p.a., allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, al fine di dare attuazione all'intervento di miglioramento della viabilità locale e della sicurezza ferroviaria nel tratto compreso tra il pl 63 ed il pl 64 (già soppresso) della linea ferroviaria Torino-Ceres, in comune di Lanzo Torinese;

di autorizzare modifiche non sostanziali al testo approvato con il presente atto;

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.1199 del 24/11/1971.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 23 comma 1, lettera d).

Il funzionario estensore
ing. Miriam CHIARA

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)
Firmato digitalmente da Emiliano Bartolomei

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. Convenzione_Lanzo_def.pdf

Allegato 

Convenzione tra Regione Piemonte, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e la Città di Lanzo Torinese per l'intervento finalizzato al miglioramento della viabilità locale e della sicurezza ferroviaria tratto compreso tra il pl 63 ed il pl 64 (già soppresso).

PREMESSO CHE:

- lungo il tracciato delle due ferrovie regionali Torino-Ceres e Canavesana è presente un numero elevato di passaggi a livello, in corrispondenza di intersezioni stradali e di camminamenti pedonali, che comportano problemi gestionali rispetto agli impianti di SCMT in via di implementazione oltre che situazioni di pericolosità per gli utenti della strada e per la circolazione ferroviaria
- la realizzazione delle opere sostitutive e/o mitigative o viabilità alternativa consente anche un incremento della funzionalità delle linee ferroviarie che si riflette, in via generale, nel miglioramento del trasporto ferroviario e del pubblico transito, nella maggiore sicurezza nella circolazione dei treni, nella diminuzione dei rischi connessi a perturbazioni del traffico ferroviario, nella riduzione dei costi per il mantenimento in perfetto stato di efficienza degli impianti dei passaggi a livello e dei relativi dispositivi di sicurezza e degli spazi connessi e interferenti con la sede ferroviaria
- in data 19/11/2015 tra il comune di Lanzo ed il GTT spa (precedente Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria) è stata sottoscritto apposito Atto di concessione per la realizzazione di un marciapiede-pista ciclabile ad uso pubblico fra il pl 63 ed il pl 64, cui poi è seguita Appendice sottoscritta in data 29/6/2022 per la realizzazione di interventi

conseguenti anche alla soppressione del pl 64;

- in data 21 agosto 2021 la Soc. Gruppo Torinese Trasporti S.p.A – GTT S.p.A., secondo anche le indicazioni pervenute dalla Regione Piemonte, ha proceduto a chiudere il pl 64 pk 30+370 al fine di migliorare la sicurezza ferroviaria;
- in data 11/12/2023 è stata sottoscritta apposita Convenzione tra Regione Piemonte, Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. e la Città di Lanzo Torinese (Rep. N°80/2024) per l'intervento finalizzato al miglioramento della viabilità locale e della sicurezza ferroviaria nel tratto compreso tra il pl 63 ed il pl 64;
- la suddetta Convenzione prevedeva, la gestione della prosecuzione delle attività in essa previste in capo a GTT, in qualità in allora di Gestore, da parte del Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria subentrante RFI;
- nel corso di successivi incontri intervenuti tra Regione, Comune di Lanzo Torinese e RFI, quest'ultima ha ritenuto non realizzabile interamente l'intervento di cui alla convenzione Rep. n°80/2024 ed in particolare l'allargamento della pista ciclopedonale esistente (con possibilità di uso carrabile), in quanto non compatibile con le norme ferroviarie vigenti;
- a tal proposito, si è condivisa l'opportunità di valutare di procedere altresì alla soppressione dell'adiacente pl 63 (punto di immissione della via Torre Majet sulla SP2 Via Torino) mediante la realizzazione, da attuare per fasi, di una viabilità alternativa di collegamento tra la via Torino (parte terminale di Via Challant) e la via Santa Lucia, così

come risultante nella nota Regione Piemonte prot. n°00037415 del 01/08/2024 inviata a RFI e Comune di Lanzo;

- in considerazione dell'interruzione del servizio ferroviario prevista fino al 6 settembre 2025, si presenta l'opportunità di avviare tempestivamente gli interventi programmati – tra cui la demolizione del casello n. 20 – con limitate potenziali interferenze operative, permettendo così una più efficace ottimizzazione dei costi complessivi dell'opera;
- anche ai fini della predisposizione, da parte di RFI del PFTE relativo alla viabilità alternativa alla soppressione del pl 63 e con l'obiettivo di confermare gli impegni economici già assunti con precedenti atti per attività in carico alla Città di Lanzo Torinese, Regione Piemonte, Città di Lanzo Torinese e RFI, quale Gestore subentrato dell'Infrastruttura ferroviaria, condividono l'opportunità di procedere con la presente convenzione;
- in data 02/12/2024 Regione Piemonte e RFI S.p.A. hanno sottoscritto apposita Convenzione (Rep. n°105/2025) "Ferrovie Torino – Ceres e Canavesana – Convenzione per l'attività di soppressione passaggi a livello e realizzazione di viabilità alternativa per la disciplina dei reciproci impegni nell'ambito delle attività della convenzione stessa";

CONSIDERATO CHE:

- piena proprietà del ramo d'azienda costituito dall'insieme dei beni funzionalmente organizzati da GTT S.p.A. per l'esercizio delle attività specificamente inerenti e connesse con la gestione delle linee ferroviarie Torino Ceres e Canavesana.

- in particolare, per quanto riguarda le suddette linee ferroviarie, confluiscono nel Ramo d'Azienda così acquisito:
 - l'Atto di concessione per l'affidamento a GTT S.p.A. delle attività di gestione e di realizzazione degli investimenti sulle infrastrutture ferroviarie regionali piemontesi;
 - il Contratto di Programma tra Regione Piemonte e GTT S.p.A. per disciplinare il funzionamento delle attività di gestione e di realizzazione degli investimenti delle infrastrutture ferroviarie;
- ai sensi dell'articolo 7 del citato contratto di cessione di Ramo d'Azienda, dalla data di efficacia del medesimo (e dunque a partire dalle ore 23:59:59 del 31 dicembre 2023) RFI S.p.A. subentra nella Concessione rilasciata dalla Regione Piemonte e nel Contratto di Programma, assumendo tutti i diritti e gli obblighi di GTT S.p.A.;
- conseguentemente, ai fini della presente Convenzione, entrambi i ruoli di Soggetto Attuatore e Soggetto Gestore vengono riuniti in capo a RFI S.p.A.;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano stipulare tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. In tale ambito si colloca la presente convenzione tra Regione Piemonte, R.F.I. S.p.A. e il Comune di Lanzo Torinese, finalizzata alla definizione delle modalità operative e delle rispettive competenze nell'attuazione degli interventi di soppressione dei passaggi a livello.
- con D.D. n.....è stata approvato lo schema della presente

Convenzione da parte di Regione Piemonte;

- con ... n. è stata approvato lo schema della presente Convenzione da parte del Comune di Lanzo Torinese. Tutto ciò premesso e considerato

TRA

la Regione Piemonte (in seguito "Regione"), con sede in Torino, Piazza Piemonte n. 1, codice fiscale n. 80087670016, per la quale interviene nel presente atto, nella sua qualità di Dirigente pro-tempore del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

E

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (in seguito "RFI"), con sede in Roma, piazza della Croce Rossa n. 1 (Codice Fiscale/Registro Imprese n. 01585570581 - Partita I.V.A. n. 01008081000), rappresentata da, nella sua qualità di Responsabile della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Torino

E

Comune di Lanzo Torinese, quale Soggetto Realizzatore degli interventi, con sede in Via San Giovanni Bosco n. 33 a Lanzo Torinese C.F. 83002670012, P.IVA 01111370019, rappresentato dal, che, in virtù del Decreto del Sindaco n°5/2025 del 02/01/2025 interviene al presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. della Città di Lanzo Torinese, e per questo deputato a stipulare nel nome e nell'interesse del Comune di Lanzo Torinese i relativi contratti, di seguito congiuntamente definite anche come "Parti",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse e i documenti richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto e finalità

Il presente atto disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte, il Comune di Lanzo Torinese e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), per la progettazione e realizzazione degli interventi connessi alla avvenuta chiusura del passaggio a livello n. 64 (di seguito “pl 64”), già oggetto della precedente Convenzione Rep. n. 80/2024, individuando il Comune di Lanzo Torinese quale Soggetto Realizzatore.

Gli interventi oggetto della presente convenzione sono i seguenti:

a) interventi viabilistici e semaforici insistenti sulla sede stradale della S.P. 2, nel tratto compreso tra il pl 63 e il pl 64, resisi necessari in conseguenza della chiusura del pl 64;

b) demolizione del dismesso casello ferroviario n. 20, non rientrante nell'attuale perimetro gestionale di RFI, la cui realizzazione è demandata alla Città di Lanzo Torinese in sostituzione del Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria.

L'intervento di cui alla lettera a) è subordinato a preventiva autorizzazione da parte degli uffici competenti di RFI, in quanto ricadente all'interno della fascia di rispetto ferroviario ai sensi del DPR 753/80.

L'intervento di cui alla lettera b) dovrà essere coordinato con l'Unità Territoriale Torino Nodo e le relative Unità Manutentive di RFI con congruo anticipo rispetto all'avvio delle attività. L'importo complessivo relativo ai

suddetti interventi ammonta ad € 118.735,34, così suddivisi:

- € 18.735,34 per attività di progettazione, come da parcelle agli atti;

- € 70.000,00 per gli interventi viabilistici e semaforici sulla S.P. 2, incluse spese tecniche, come da Quadro Economico agli atti;

- € 30.000,00 per la demolizione del casello ferroviario n. 20, come da preventivo trasmesso agli atti.

Il riconoscimento e la successiva realizzazione di ulteriori interventi correlati alla soppressione del pl 63, nonché le attività tecniche e progettuali propedeutiche alla realizzazione di una viabilità alternativa tra via Torino (tratto terminale di via Challant) e via Santa Lucia, saranno oggetto di successiva definizione tra le Parti. A tal fine, la Regione Piemonte si impegna a trasferire risorse finanziarie, pari a € 117.418,75, secondo modalità e importi che saranno individuati con apposita Convenzione o atto integrativo.

Art. 3 - Impegni finanziari

Con la presente Convenzione viene confermato l'impegno economico già previsto dalle Parti nella Convenzione Rep. n°80/2024, pari complessivamente a euro 417.032,99, così suddivisi:

◦ Regione Piemonte: euro 236.154,09

◦ Comune di Lanzo Torinese: euro 180.878,90

Tale importo potrà essere oggetto di successiva integrazione da parte della Regione Piemonte, a seguito di condivisione fra le Parti e con successivo atto integrativo, fatto salvo il reperimento di fonti di finanziamento dedicate destinate agli interventi di viabilità sostitutiva, come disciplinato dalla Convenzione Rep. n. 105/2025, richiamata nelle premesse.

Art. 4 - Impegni di Regione Piemonte

Per le attività di cui all'art. 2, la Regione Piemonte si impegna a trasferire a R.F.I. S.p.A. risorse finanziarie pari a € 118.735,34, secondo le modalità previste e a seguito della presentazione delle relative fatture. Le fatture emesse da RFI dovranno essere pagate, previo esito positivo della verifica della documentazione trasmessa, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. La liquidazione delle somme dovute dovrà essere effettuata su c/c intestato a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i cui estremi saranno comunicati tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445.

La liquidazione delle somme dovute dovrà essere effettuata su c/c intestato a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i cui estremi saranno comunicati tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445.

Del codice CUP sarà data evidenza in fattura.

Art. 5 - Impegni del Comune di Lanzo Torinese

Il Comune di Lanzo Torinese (di seguito Comune), ai fini della presente Convenzione viene identificato quale Soggetto Realizzatore degli interventi.

Per tutte le attività di cui all'Art. 2 il Comune è responsabile del rispetto delle vigenti normative sugli appalti e affidamenti di servizi e provvederà, nell'ambito delle proprie competenze, e in conformità con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavori pubblici con specificità ferroviaria, a coordinare e/o eseguire le operazioni di:

- esecuzione delle opere comprensiva di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza;
- regolare esecuzione e/o collaudo;
- tutte le ulteriori prestazioni/incombenze, previste a carico della stazione

appaltante, ai sensi del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.

Il Comune, a seguito dell'ultimazione e della messa in esercizio delle opere, provvederà alla verifica del Quadro Economico finale, nonché alla redazione di una relazione sull'andamento complessivo dell'intervento, contenente la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute. A completamento delle attività, trasmetterà inoltre copia del contratto d'appalto, del conto finale, nonché della documentazione attestante il certificato di regolare esecuzione e l'avvenuta messa in esercizio delle opere.

Il Comune provvederà a richiedere formalmente a RFI il rimborso relativo alle fatture emesse dai fornitori, mediante trasmissione di giustificativo di pagamento.

Il Comune ha individuato nella persona di il Responsabile del Procedimento.

Art. 6 - Impegni di R.F.I. S.p.A.

RFI, ai fini della presente Convenzione viene identificato quale Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria.

RFI, a seguito di presentazione di giustificativo di pagamento da parte del Comune di Lanzo T.se, provvederà al trasferimento delle relative risorse.

La liquidazione delle somme dovute dovrà essere effettuata su c/c intestato al Comune di Lanzo T.se, i cui estremi saranno comunicati tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445.

RFI spa ha individuato nella persona dell'Ing. il Responsabile del Procedimento.

Art. 7 – Economie e varianti

Le Parti concordano che eventuali economie rispetto al quadro economico di

cui all'Art. 2, così come i maggiori importi impegnati e confermati con la presente Convenzione all'Art. 3, saranno resi disponibili nel successivo convenzionamento di cui alle premesse, per ulteriori interventi/opere sostitutive funzionali alla chiusura del pl 63, che avverrà soltanto successivamente alla realizzazione della viabilità alternativa di collegamento tra la Via Torino (parte terminale di Via Challant) e la Via Santa Lucia.

Art. 8 – Registrazione

Il presente atto sarà registrato ai fini fiscali a cura e spese a carico di R.F.I. S.p.A..

Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo, a carico di R.F.I. S.p.A., è acquisito in forma digitale (modello F24 dell'Agenzia delle Entrate).

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'attuazione della presente convenzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il CUP di riferimento sarà evidenziato nei giustificativi di pagamento.

Art. 10 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, si fa esplicito rinvio alle norme di riferimento dello Stato, della Regione Piemonte ovvero a regolamenti o direttive comunque applicabili.

Art. 11 - Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti

Le Parti si adopereranno per la definizione in via amichevole di ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, efficacia,

interpretazione ed esecuzione del presente atto, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall'insorgere della controversia. Se entro detto termine non verrà raggiunto un accordo, le Parti si riservano il diritto di dirimere la controversia secondo le modalità e i termini previsti dalla legge, fermo restando che per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, dall'applicazione e dall'esecuzione del presente atto è competente esclusivamente, ai sensi dell'art. 133, comma 1 lettera a) punto 2), del D.Lgs 02/07/2010, n.104 e s.m.i., il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali (anagrafici e di contatto) riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte forniti in occasione delle attività connesse alla presente Convezione verranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili. Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità inerenti alla Convenzione (base giuridica: contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (base giuridica: legale).

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

I dati personali raccolti nell'ambito del presente atto saranno trattati da ciascuna Parte limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo

contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza della presente Convenzione.

Nell'ambito delle attività connesse all'affidamento e all'esecuzione della presente Convenzione, le Parti prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali aziendali/istituzionali.

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna Parte si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiarà, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Nel caso in cui le attività previste dalla presente Convenzione comportino un trattamento di dati personali, le Parti si impegnano a concordare, anche contrattualmente, i reciproci diritti ed obblighi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento EU 679/2016.

In particolare, Le Parti concordano che, nel caso in cui, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, verranno trattati dati personali da una Parte (Responsabile del trattamento) per conto dell'altra (Titolare del trattamento), i diritti e gli obblighi di Titolare e Responsabile verranno

disciplinati dalle Parti tramite specifico Accordo di Data Protection ai sensi dell'art. 28 del Regolamento EU 679/2016 (laddove non già disciplinato dalle Parti da precedente atto).

Dati di contatto di Titolari e DPO.

Per l'esecuzione della presente Convenzione, i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per la Regione Piemonte:

Titolare del Trattamento è la Giunta Regionale.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.piemonte.it.

Per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A:

Titolare del Trattamento è R.F.I. S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@rfi.it, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@rfi.it.

Per il Comune di Lanzo Torinese:

Titolare del Trattamento è il Comune di Lanzo Torinese, con sede legale in Via San Giovanni Bosco n.33 – 10074 LANZO TORINESE (TO), contattabile all'indirizzo mail: comune@comune.lanzotorinese.to.legalmail.it

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail: gabriele.borghi@baldiandpartners.it

Art. 13 - Clausola di integrità

Le Parti gestiscono i rapporti e gli affari nel rispetto dei seguenti strumenti rispettivamente adottati:

Regione Piemonte:

- il PIAO 2025-2027, approvato con D.G.R. n. 11-739 del 31.01.2025, per il triennio 2025-2027;

- il codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale, approvato con D.G.R. 1-1717 del 13.07.2015.

RFI S.p.A.:

- il Codice Etico, pubblicato all'indirizzo <http://www.rfi.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Visione, missione e valori";

- il Modello 231, disponibile all'indirizzo <http://www.rfi.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Visione, missione e valori";

- la Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, disponibile all'indirizzo <http://www.rfi.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Visione, missione e valori";

Comune di Lanzo:

- il PIAO 2025-2027, approvato con D.G.C. n.57 del 27/03/2025, per il triennio 2025-2027;

- il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Lanzo Torinese, adottato con D.G.C. n°175 del 21/12/2022.

Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione dei rispettivi strumenti adottati e di aver ben compreso i principi, le finalità e gli impegni assunti da ciascuna delle altre Parti in relazione ai citati documenti, nonché di impegnarsi al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti.

Le parti convengono che l'inosservanza, da parte di una di esse, di una qualsiasi delle previsioni contenute nei documenti sopra citati, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto della presente Convenzione ai sensi e per

gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

RFI S.p.A. e Comune di Lanzo prendono atto che le segnalazioni rilevanti da trasmettere a Regione Piemonte, ai sensi e per gli effetti del PIAO 2024-2026 e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate seguendo la “Segnalazione di condotte illecite”, disponibile all’indirizzo internet

[https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/whistleblowing-segnalazione condotte- illecite](https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/whistleblowing-segnalazione-condotte-illecite) e sulla piattaforma Whistleblowing, disponibile all’indirizzo <https://segnalazioni.regione.piemonte.it>.

Regione Piemonte e Comune di Lanzo. prendono atto che le segnalazioni rilevanti da trasmettere ad RFI S.p.A. ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all’indirizzo internet

<https://www.segnalazionewhistleblowing.rfi.it/#>, ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all’indirizzo internet <https://www.rfi.it/it/chi-siamo/organizzazione-egovernance/etica-trasparenza-responsabilita/gestione-delle-segnalazioni---whistleblowing.html> , e nella sezione “FAQ Whistleblowing” raggiungibile dal link ivi indicato.

Regione Piemonte e RFI S.p.A. prendono atto che le segnalazioni rilevanti da trasmettere a Comune di Lanzo Torinese, ai sensi e per gli effetti del Modello 231 e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata [<https://comunelanzotorinese.whistleblowing.it/#/>], disponibile all’indirizzo internet: Comune di Lanzo Torinese - Procedura per la segnalazione di illeciti - "WHISTLEBLOWING"

Art. 14 – Sicurezza informatica

Le Parti garantiscono la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione concernente all'oggetto del Contratto.

A tal fine, si obbliga a:

a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:

1) Nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici.

2) Rispettare, la normativa vigente in materia di cybersecurity (eg. NIS2 e decreti attuativi, legge 90/2024, disposizioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ecc..), nonché qualsiasi altra normativa pertinente, adeguando le proprie metodologie operative e procedure alle raccomandazioni di standard internazionali riconosciuti nel settore della sicurezza delle informazioni, per l'intera durata del Contratto e per tutti le Società/attori coinvolti nello stesso;

3) Dotare tutti i dispositivi che lo consentono di software di protezione (antivirus, antimalware, ecc..) regolarmente aggiornati.

4) Adottare password diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi di accesso, anche mediante l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori).

5) Dotare il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi informatici di utenze personali non condivise con altri, proteggendo opportunamente l'accesso e disattivando vecchi account non più utilizzati.

6) Garantire la formazione e la sensibilizzazione del personale sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro degli strumenti aziendali (es: riconoscere allegati ed email, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo ecc.).

7) Garantire la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi da parte di personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi.

8) Ricorrere a protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL) in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete.

9) Eseguire periodicamente backup delle informazioni e dei dati, conservando i backup in modo sicuro e verificandoli periodicamente, nonché rendendo tempestivamente disponibili i dati, ove richiesti.

10) Proteggere le reti e i sistemi da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es. Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione).

11) Aggiornare tutti i software in uso (inclusi i firmware) all'ultima versione consigliata dal produttore.

b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 0644106577, o scrivendo all'indirizzo mail cyberincident@rfi.it.

c) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico.

d) consentire l'accesso del personale incaricato dal Committente per la

verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, RFI avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

Il presente atto consta di n. 14 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs 82/2005.

Per la Regione Piemonte – Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture:
Emiliano BARTOLOMEI

Per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.:

Per il Comune di Lanzo Torinese: